

AULA 'A'



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO**

Oggetto

**Lavoro
domenicale -
indennità per
la maggiore
penosità -
liquidazione
equitativa**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO MANNA	- Presidente -
Dott. CARLA PONTERIO	- Consigliere -
Dott. FRANCESCO PAOLO PANARIELLO	- Consigliere -
Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO	- Consigliere -
Dott. GUALTIERO MICHELINI	- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 9692-2021 proposto da:

[REDACTED] S.P.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [REDACTED]
[REDACTED] presso lo studio degli avvocati [REDACTED]
[REDACTED] che la rappresentano e difendono;

2024

4449

- ricorrente -

contro



R.G.N. 9692/2021

Cron.

Rep.

Ud. 06/11/2024

PU



[redacted] tutti domiciliati in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati [redacted]
[redacted]

Numero registro generale 9692/2021
Numero sezionale 4449/2024
Numero di raccolta generale 31712/2024
pubblicazione 10/12/2024

- controricorrenti -

nonché contro

[redacted]

- intimati -

avverso la sentenza n. 495/2020 della CORTE D'APPELLO di
MILANO, depositata il 09/10/2020 R.G.N. 1397/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/11/2024 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MARIO FRESA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato [redacted] per delega verbale
avvocati [redacted]
udito l'avvocato [redacted]

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza del
Tribunale di Busto Arsizio con la quale, in parziale accoglimento
del ricorso proposto da un gruppo di lavoratori dipendenti di
[redacted] appaltatrice del relativo servizio, inquadrati al
II o III livello CCNL Multiservizi come pulitori turnisti presso
l'aeroporto di [redacted] il datore di lavoro era stato condannato
al pagamento delle somme specificamente indicate per ciascun
lavoratore a titolo di maggiorazione del 30% dell'ordinaria
retribuzione giornaliera per il lavoro prestato di domenica nel
periodo oggetto di causa.

2. La Corte territoriale, respingendo i motivi di appello della
società, riteneva corretto il ragionamento del primo giudice che



aveva osservato che il CCNL applicato al rapporto (che regolava il diritto al riposo compensativo per i lavoratori impiegati nel giorno di domenica) non indennizzava i sacrifici incidenti sulla serie di interessi umani e familiari compromessi dal lavoro domenicale (cioè durante la giornata che, per la generalità dei consociati, è tradizionalmente e diffusamente destinata alla realizzazione di interessi personali, quali quelli familiari, spirituali e sociali), tramite una maggiorazione con carattere di ristoro, non necessariamente di ordine economico, ma comunque rappresentante un *quid pluris* idoneo a compensare la peculiare forma di sacrificio sopportata dal lavoratore occupato la domenica.

3. Avverso la sentenza d'appello la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui hanno resistito con controricorso i lavoratori indicati in epigrafe; le parti costituite hanno depositato memorie e discusso la causa all'odierna udienza.

4. Il P.G. ha concluso, con memoria scritta e in sede di discussione orale, per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La società ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione o falsa applicazione (art. 360, n. 3, c.p.c.) degli artt. 1362 ss. c.c., 30 e 40 del CCNL di categoria, 36 Cost., 2109 c.c., sostenendo che erroneamente la Corte d'Appello non ha tenuto conto che, nella fattispecie in esame, doveva attribuirsi preminenza alla volontà collettiva, perché il diritto dei lavoratori turnisti ad essere compensati della particolare penosità del lavoro svolto di domenica, anche con differimento del riposo settimanale a giorno diverso, può essere soddisfatto non solo mediante l'erogazione di un supplemento di paga



specificamente riferito a tale prestazione, ma anche con l'attribuzione di vantaggi e benefici contrattuali di diversa natura, atti a differenziare il complessivo trattamento economico e normativo in termini di vantaggi di qualsiasi natura.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1362 ss. c.c., 38 CCNL di categoria, 36 Cost., 2109 c.c., sostenendo che erroneamente la Corte territoriale non ha valutato, procedendo alla liquidazione equitativa, che il CCNL prevede espressamente che le maggiorazioni retributive devono essere calcolate sulla sola paga base e non sulla retribuzione.

3. Il primo motivo non è fondato.

4. La censura con cui parte ricorrente afferma che la Corte d'Appello non avrebbe tenuto conto della volontà collettiva sul differimento del riposo settimanale a giorno diverso compensativo e sulla possibilità di attribuzione di vantaggi e benefici contrattuali di diversa natura idonei a compensare la penosità del lavoro domenicale, atti a differenziare il complessivo trattamento economico e normativo in termini di vantaggi di qualsiasi natura, non si confronta con il contenuto complessivo della motivazione della sentenza impugnata, che, invece, tali aspetti ha espressamente analizzato.

5. Senonché, all'esito della relativa analisi, la Corte di merito ha chiarito che occorre evitare il "tranello concettuale" rappresentato dalla mera traslazione del giorno di riposo, che non comporta alcun *quid pluris* in termini di vantaggio economico o di indennizzo di altra natura per il lavoratore occupato di domenica, così come, su base mensile, il riposo a scalare per i lavoratori turnisti (che comporta sempre 22 giorni di lavoro e 8 di riposo, come i lavoratori non turnisti).



6. La pronuncia impugnata si pone (espressamente) in continuità con quanto affermato in materia da questa Corte (Cass. n. 21626/2013, n. 24682/2013, n. 12318/2011, n. 2610/2008), ossia che il lavoro prestato nella giornata di domenica, anche nell'ipotesi di differimento del riposo settimanale in un giorno diverso, deve essere in ogni caso compensato con un *quid pluris* che, ove non previsto dalla contrattazione collettiva, può essere determinato dal giudice e può consistere anche in benefici non necessariamente economici, salva restando l'applicabilità della disciplina contrattuale collettiva più favorevole; dunque, il lavoratore che presti la propria attività nella giornata di domenica, ha diritto, anche nell'ipotesi di differimento del riposo settimanale in un giorno diverso, ad essere in ogni caso compensato, per la sua particolare penosità, con un *quid pluris*.

7. Del resto, il fatto che la contrattazione collettiva non abbia previsto espressamente alcuna maggiorazione in forma indennitaria o salariale per i pulitori turnisti operanti presso l'aeroporto di [REDACTED] (come osservato dal P.G.) non è qualificabile come conseguenza di una volontà delle parti collettive diretta ad escludere la possibilità di attribuire i vantaggi suppletivi previsti in via generale dall'ordinamento ai lavoratori domenicali; e, per altro verso, la prospettazione da parte dei lavoratori interessati di una serie di disagi e sacrifici incidenti su interessi umani e familiari compromessi dal lavoro domenicale, ha portato i giudici di merito al riconoscimento di maggiorazione del 30% della retribuzione giornaliera per le giornate di lavoro domenicale, essendo emersi, in fatto, la percezione della medesima retribuzione oraria spettante ai lavoratori non turnisti e il godimento del medesimo numero di giorni di riposo settimanale per tutti i dipendenti, turnisti e non,



rimanendo così il riposo compensativo, di per sé solo, insufficiente a compensare il disagio dovuto alla prestazione lavorativa in giorno festivo domenicale.

8. Neppure è fondato il secondo motivo.

9. Esso investe la valutazione equitativa del danno compiuta dalla Corte territoriale, rispetto alla quale il sindacato di questa Corte è limitato al solo vizio di motivazione (v. Cass. n. 1529/2010, n. 11146/2023).

10. Infatti, la valutazione equitativa del danno, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di ineludibile approssimazione, è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione, solo ove difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria (Cass. n. 4310/2018, n. 16344/2020), atteso che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., è espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., e dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa.

11. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza

12. Sussistono le condizioni processuali di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 8.100 per



compensi professionali, € 200 per esborsi, 15% per spese
forfettarie, oltre accessori dovuti per legge.

Numero registro generale 9692/2021
Numero sezionale 4449/2024
Numero di raccolta generale 31712/2024
Data pubblicazione 10/12/2024

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
a norma dell'art.13 comma 1-*bis* del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 novembre
2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Gualtiero MICHELINI

IL PRESIDENTE
dott. Antonio MANNA

